

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

(R.G. 39415/2021, udienza 21.06.2022, G.U. dr.ssa A. Canonaco)

Memorie ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.

per: **A Sud Ecologia e Cooperazione ODV e altri**, rappresentati e difesi dagli Avvocati Raffaele Cesari e Luca Saltalamacchia, affiancati dal Prof. Avv. Michele Carducci

- parte attrice -

contro: **Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

- parte convenuta -

*

Con le memorie istruttorie, controparte ha depositato 19 allegati consistenti in documenti:

- notiziali o comunicativi (docc. nn. 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15 e 19),
- ottativi, programmatici o propositivi (docc. nn. 7, 12, 14, 16, 18),
- ricognitivi (docc. nn. 10 e 11),
- provvedimenti (doc. n. 17),
- normativi internazionali (doc. nn. 2 e 3).

Essi confermano l'emergenza climatica in atto e ne attestano i devastanti impatti nel contesto territoriale italiano, *hot-spot* climatico ad alta vulnerabilità e fragilità.

Per contro, i documenti prodotti sono assolutamente inadeguati ai fini della dimostrazione che lo Stato abbia posto in essere le iniziative e le tecniche necessarie per l'abbattimento delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq in funzione del contenimento dell'aumento delle temperature globali entro la soglia di 1,5°C, individuata dallo Special Report IPCC del 2018.

Come rilevato nell'atto introduttivo (*cf.* §§ da II.1 a II.13), il richiamato Report, commissionato dagli Stati aderenti all'UNFCCC (**tra cui lo Stato italiano**), ha infatti individuato, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, la soglia di 1,5°C come limite invalicabile per contrastare l'emergenza climatica, scongiurarne la

catastrofica evoluzione, attenuarne la portata lesiva degli impatti. La soglia di 1,5°C è stata poi ribadita e confermata sia dalla Legge europea sul clima, che dagli esiti della COP 26 di Glasgow.

Peraltro, proprio tali esiti sono stati richiamati dall'Avvocatura nella sua memoria istruttoria (cfr. pagg. 9 e 28) per riconoscere la inadeguatezza delle azioni statali, lì dove afferma che “*dovranno essere aggiornate e rinforzate, visto che con quanto previsto ad oggi l'obiettivo di 1.5°C non verrà raggiunto*”, e quindi che “*Ulteriori sforzi sono però indubbiamente necessari*”.

Lo Stato, dunque, riconosce l'an della domanda attrice, giacchè ammette (e documenta) che i suoi comportamenti materiali non sono idonei a contrastare l'emergenza climatica. Esso, quindi, dichiara la (mera) volontà di porvi rimedio, senza peraltro documentare il *quantum* del suo impegno, cioè la propria giusta quota di riduzione di gas serra necessaria a realizzare tale scopo, né fornire riscontri sul *quomodo*, ossia sulle tecniche utilizzabili ai fini della quantificazione.

Infatti, la sua produzione documentale si risolve, innegabilmente, nella formulazione di vaghi e generici intenti programmatici, privi di forza normativa vincolante e per di più inattendibili (poiché, come detto, privi di descrizione di metodi e formulazione di calcoli verificabili), di mero allineamento nominale alle indicazioni dell'UE, senza peraltro dimostrare come detto allineamento realizzi la condotta utile a contrastare l'emergenza climatica e quindi i suoi impatti nel territorio italiano, che costituisce lo spazio vitale degli attori.

Al contrario, la condotta cui lo Stato italiano è tenuto per contrastare l'emergenza climatica è definita, sia nel *quantum* che nel *quomodo*, dal Report elaborato da *Climate Analytics*, depositato in atti, che lo Stato non ha mai compiutamente contestato né nel merito né nel metodo.

Lecce/Napoli, 4 aprile 2022

Avv. Raffaele Cesari

Avv. Luca Saltalamacchia

Prof. Avv. Michele Carducci (in affiancamento)